



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il 07/11/2006
Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

Numero 78 del 31/10/2006

Oggetto:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE -
C.O.S.A.P. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.-**

L'anno duemilasei il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 15728 del 24/10/2006

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	SANCASCIANI PAOLA	P
FAGIOLI PAOLO	P	SANTINI DUCCIO	A
CINCI STEFANO	P	PASQUINUCCI GIOVANNI	P
PARRI LEONARDO	P	ESPOSITO ANGELANTONIO	P
GALARDI LORENZO	A	LENZI MAURO	P
PANCI FABIO	A	CAVICCHIOLI LUCIANO	A
PALLECCHI SERENELLA	P	LUCCHESINI GIORGIO	A
BERTI CLAUDIO	P	AIAZZI MARTA	P
GIUNTI ALESSIO	P	BRUNI MAURO	P
DE SANTIS SAVERIO	P	FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO	P
LOGI MASSIMO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:
IOZZI MARCO, TOPINI ALESSANDRA, BOSCHI DANIELE, PAVIA VITO, BARTALUCCI MASSIMO, BERTI SIRO
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILLO, Segretario.

Presiede il Sig. PALLECCHI SERENELLA, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 16, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 137 del 29.12.1998, contenente il Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, in attuazione delle disposizioni previste dall'art.63 del D. L.gs n. 446 del 15.12.1997, nonché le successive modifiche e/o integrazioni avvenute con deliberazione del C.C. n. 34 del 26.05.1999, con deliberazione dello stesso organo n. 17 del 29.02.2000, n.104 del 29.11.2000, n. 106 del 30.12.2003, con deliberazione n. 24 del 28.02.2005, ed in ultimo con atto n. 102. del 14.12.2005 tutte esecutive ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del D. Lgs n. 446/1997;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 – Legge Finanziaria per l'anno 2002 – in cui viene previsto, a regime, che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, oltre al fatto che detti regolamenti, purché approvati entro il termine citato hanno comunque effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO opportuno introdurre una nuova tipologia di riduzione, da richiedere per le occupazioni temporanee su suolo pubblico con ponteggi edili per rifacimento facciate di unità immobiliari poste all'interno del Centro Commerciale Naturale (Art. 33, comma 1), allo scopo, tra le altre cose, di incentivare la riqualificazione urbana;

RITENUTA tale modifica meritevole di approvazione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000, il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio Entrata, in ordine alla regolarità tecnica;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e n. 16 votanti, lo stesso viene approvato dal Consesso alla unanimità;

Pertanto,

DELIBERA

1) Per i motivi e le considerazioni in premessa meglio esposti, di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P., approvato in ultimo con proprio atto n. 102 del 14.12.2005, l'integrazione che verra' riportata in grassetto all'art. 33 comma 1 che prevede la possibilita' per i titolari di autorizzazioni di occupazioni temporanee di suolo pubblico con ponteggi edili per rifacimento facciate di unita' immobiliari ubicate all'interno del Centro Commerciale Naturale, di richiedere un'apposita riduzione del canone (Allegato 1);

2) di allegare al presente provvedimento il testo collazionato del regolamento in questione, contenente la modifica come sopra indicata;

3) di dare atto che la suddetta modifica ed integrazione al regolamento entrerà in vigore a far data dall'1.01.2007, così come previsto nel sopra citato Art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448.-

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PALLECCHI SERENELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 07/11/2006 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D'Aco

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, li 07/11/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il 18/11/2006 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

Art. 3 - Funzionario responsabile.

Art. 4 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

Art. 5 - Occupazioni di urgenza.

Art. 6 - Domanda di occupazione.

Art. 7 - Istruttoria.

Art. 8 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 9 - Durata dell'occupazione.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 10 - Esecuzione di lavori e di opere.

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

Art. 12 - Autorizzazione ai lavori.

Art. 13 - Occupazioni occasionali.

Art. 14 - Obblighi del concessionario.

Art. 15 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Art. 16 - Revoca e sospensione della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 17 - Rinuncia.

Art. 18 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 19 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 19 bis – Disposizioni generali.

Art. 20 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20 bis OCCUPAZIONI TEMPORANEE RICORRENTI

Art. 21 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.21 bis Commercio in sede fissa

Art. 22 - Commercio itinerante

Art. 23 - affissioni e pubblicità.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Principi generali

Art. 24 - Istituzione del canone.

Art. 25 - Soggetto passivo

Art. 26 - Modalità di calcolo.

Art. 27 - Tariffa base

Art. 28 - Coefficienti per la determinazione della tariffa specifica

Art. 29 - Suddivisione del territorio comunale e graduazione della tariffa specifica

Art. 30 - criteri di determinazione dello sviluppo dell'occupazione

Art. 31 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazione realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici o di attività strumentali ai servizi medesimi.

Art. 32 - Versamento del canone.

Art. 33 - Riduzioni.

Art. 34 - Concessioni gratuite.

Art. 35 - Controllo, recupero e riscossione coattiva.

Art. 36 - Rimborsi.

Art. 37 - Diritto di interpello

Capo II - Prescrizioni finali.

Art. 38 - Norma di rinvio.

Art. 39 - Vigenza del regolamento.

Art. 40 – Vigenza del regolamento

TITOLO I- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa è esclusa l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. In sostituzione della tassa di cui al comma 1 è istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Colle di Val d'Elsa, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dagli art. 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo, relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Funzionario responsabile.

1. Funzionari responsabili per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono, per i propri ambiti di competenza: il responsabile dell'Ufficio Entrate, il responsabile del Servizio di Polizia Municipale e il responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 4 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti in materia, coordinati ed integrati con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art.13 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art.5, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale, a mezzo fax, a mezzo di lettera raccomandata o comunque con modalità riconosciute per legge nell'apposito modello, almeno tre giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.¹

3. E' facoltà del Comune vietare oppure dettare specifiche prescrizioni per l'occupazione, quando ricorrono comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e/o al fine di garantire omogeneità con gli atti di pianificazione urbana o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.

Art. 5 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente l'eventuale canone; in ogni caso la pratica dovrà essere successivamente regolarizzata sulla base della disciplina del presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e ss del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 6 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita al Servizio Bilancio Entrata del comune o allo Sportello Unico delle Attività Produttive, nei casi in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998, o al Comando di Polizia Municipale nei casi previsti dall'art. 13. Il Servizio Bilancio Entrata provvederà al rilascio dell'autorizzazione o concessione, con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli art.7 e 8 della L.7 agosto 1990, n.241.

2. La domanda deve contenere:

l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

¹ Adeguamento al dpr 445/2000, mentre il termine dei tre giorni è introdotto per necessità disciplinate dal codice della strada di esporre eventuali divieti ed altro almeno 48 ore prima dell'occupazione (art. 6 c.4 ltt. f richiamato dall'art.7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada)

l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

la descrizione particolareggiata dell'opera eseguita, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della pratica.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. La domanda per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della data richiesta di inizio occupazione.

Nel caso di domanda di occupazione spedita a mezzo posta il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso di raccomandata.

Art. 7 - Istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare della regolarità della stessa e di tutti gli elementi sui quali questa si fonda, nonché ad un controllo della documentazione allegata. Dopo tale verifica, il responsabile provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per la necessaria acquisizione degli specifici pareri tecnici. Detti pareri debbono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di giorni cinque (5) dalla data della richiesta.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art.6, il responsabile può richiedere, entro tre (3) giorni dalla presentazione della domanda, l'integrazione della documentazione tramite fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, ai fini della tempestiva istruttoria del procedimento, è consentito l'uso di mezzi di comunicazione diretta (verbale, telefonica o posta elettronica ecc).

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a mezzo fax, con lettera o comunque con modalità riconosciute per legge, entro giorni cinque (5) dalla ricezione della raccomandata, pena l'archiviazione della stessa. Tale termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera o con lo strumento alternativo adottato.

4. La richiesta di cui al comma 1 di questo articolo sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento.

Art. 8 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri favorevoli di competenza degli Uffici Comunali interessati, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: il concessionario, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, l'uso specifico, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

2. Gli atti per l'occupazione permanente e per le occupazioni temporanee ricorrenti sono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di occupazione temporanea il termine massimo entro il quale deve essere rilasciato l'atto è la data di inizio dell'occupazione indicato nella richiesta, quando la domanda è stata presentata nei termini prescritti dall'art. 6, comma 5, del presente regolamento.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27, comma 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Entro il termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare la situazione antecedente all'occupazione.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Il responsabile del procedimento rilascia l'atto di autorizzazione o di concessione previo l'adempimento dei seguenti obblighi:

versamento delle spese di istruttoria, se dovute;

versamento del deposito cauzionale, se dovuto, determinato dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia di eventuali danni. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione (senza interessi) resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento, marca da bollo.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali .

10. All'atto di autorizzazione o concessione viene allegato un prospetto di determinazione del canone, quando dovuto, parte integrante del provvedimento amministrativo.

11. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 9 – Tipologia e durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni si classificano in permanenti, temporanee ricorrenti e temporanee

a - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b – Sono temporanee ricorrenti le occupazioni aventi, nel corso dell'anno, una durata non inferiore a mesi 6 (sei) che si ripetono di anno in anno per la durata di almeno cinque anni e per un massimo di anni 29.

c -Sono temporanee le occupazioni, diverse da quelle indicate alla lettera b, di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art 10 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20 e/o 21 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione ad effettuare dati lavori.

Art. 13 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni occasionali si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia A- occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 4 giorni.

Tipologia B- occupazioni che vengono effettuate durante eventi ed iniziative culturali, musicali, commerciali ecc., regolarmente autorizzate dal Comune. Suddette occupazioni potranno essere consentite, nei limiti temporali e nelle aree interessate dall'evento o dalle manifestazioni, comunque patrocinate dall'amministrazione, anche in deroga a quanto disposto dal presente regolamento previo accordo tra gli uffici comunali competenti ed il responsabile dell'organizzazione dell'evento.

Tipologia C- occupazioni che si svolgono per finalità di ordine politico, religioso e sociale (raccolta di firme e di fondi, propaganda ecc). Ad esclusione di quelle di natura politica o religiosa le presenti occupazioni non potranno ripetersi per più di due volte nell'arco dell'anno e per la durata massima di due giorni consecutivi, per ciascuna delle seguenti aree: Centro urbano di Colle Alta – Centro Urbano di Colle Alta – Aree periferiche, così come individuate all'allegato A del presente regolamento. Non sono comunque ammesse contestualmente più occupazioni della medesima tipologia nella stessa via o piazza, fatta salva apposita deroga, condizionata alla verifica di compatibilità delle singole iniziative. Per le occupazioni finalizzate alla propaganda elettorale si applica la legge 24 aprile 1975, n.130 e gli eventuali disposizioni dell'UTG di Siena

Art. 14 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Qualora nel corso della durata della concessione o autorizzazione, così come descritte nel presente regolamento, sopravvengono mutamenti in ordine alla titolarità dell'immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, nonché nell'ipotesi di un trasferimento d'azienda (questa è l'unica modalità di subingresso nelle concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio), il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione al funzionario responsabile mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro sessanta (60) giorni dalla data del trasferimento.

Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni del provvedimento e di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dai competenti uffici comunali, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione, o comunque dalla normativa di settore.

Art 15 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo o comunque inerenti l'attività di cui l'occupazione e' funzionale;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) il mancato utilizzo e la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza specifico motivo, nei trenta (30) giorni successivi al conseguimento dell'atto amministrativo nel caso di occupazione permanente, nei trenta (30) giorni successivi all'inizio del periodo di occupazione richiesto nel caso di occupazione temporanea ricorrente, ovvero nei cinque (5) giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) se entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora non viene effettuato il pagamento del canone o delle rate scadute; nonché per il mancato versamento di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Art. 16 - Revoca e sospensione della concessione o dell'autorizzazione.

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico possono essere sempre revocate o sospese per comprovati motivi di pubblico interesse, oppure quando ricorrono comprovati motivi di contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e/o al fine di garantire omogeneità con gli atti di pianificazione urbana o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.

La revoca e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità a carico del comune. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo per periodi non fruiti.

Art. 17 - Rinuncia.

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione temporanea comunicandolo, in forma scritta, al comune, prima della scadenza dell'occupazione. E' dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo per i periodi non fruiti a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia.

2. Il concessionario può rinunciare altresì all'occupazione temporanea ricorrente o all'occupazione permanente comunicandolo, in forma scritta, al comune. La rinuncia ha effetto dall'annualità successiva a quella di presentazione e non produce la restituzione del canone pagato per i periodi non fruiti.

Art. 18 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. La richiesta dev'essere presentata con le medesime modalità della domanda originaria

2. Le domande di rinnovo per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti devono essere presentate almeno trenta (30) giorni prima della scadenza. Le domande di rinnovo devono contenere gli estremi del provvedimento che si vuole rinnovare.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve richiedere, almeno 5 giorni prima della scadenza, la proroga indicando il numero dei giorni per la quale viene richiesta.

3. Salvo variazioni o disdetta le occupazioni temporanee per commercio su aree pubbliche (mercattisti), sono rinnovabili tacitamente, con il pagamento del canone liquidato dall'amministrazione.

4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art.19 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione e di autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

Lo stesso ufficio provvede altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 19 bis Disposizioni generali

Per la disciplina delle varie fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. In particolare le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico ed artistico.

Art. 20 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Occupazioni di suolo

A. Occupazioni di suolo più comuni:

chioschi, distributori automatici e simili adibiti alla somministrazione di e servizi al dettaglio;

mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggianti al suolo;

arredo urbano in genere con fini pubblicitari ed esposto a cura di privati;

fioriere e simili;

esposizione di merce all'esterno dei negozi;

occupazioni con ombrelloni, tavoli e sedie,

spazi riservati al parcheggio privato;

distributori di carburanti;

occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali per lavori edili e simili;

occupazioni con griglie, intercedepedini e vetrocementi;

passi carrabili.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.L.vo n. 285/92, aventi la specifica funzione di consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà

privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, anche se devono essere espressamente autorizzati ex art. 22 del D.L.vo n. 285/1992 ed ex Artt. 44 e 46 del D.P.R. n. 495/92 con l'apposizione di idoneo segnale, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto nel caso di realizzazione, anche successiva, di opere di urbanizzazione (marciapiedi, banchine attrezzate, cunette ecc.) e/o nel caso di realizzazione di interventi di segnaletica orizzontale pertinenti alla disciplina della circolazione stradale (aree di sosta, percorsi pedonali, percorsi ciclabili ecc.). In tal caso il canone è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili. Nel caso dette opere vadano ad insistere su tratti stradali ove siano presenti passi carrabili non onerosi, l'amministrazione contatta preventivamente i rispettivi concessionari in modo da verificare il loro interesse all'area di rispetto stessa. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero dall'ampiezza dell'apertura a fronte dell'immobile al quale si dà accesso per la profondità convenzionale di m. 1. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata idonea richiesta di cessazione all'amministrazione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente e dell'amministrazione in parti uguali.

2. Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico:

A . occupazioni di soprassuolo più comuni:

occupazioni con tende parasole;
occupazioni con faretti, vetrinette e insegne aventi dimensione volumetrica;
occupazioni con cavodotti, condutture, elettrodotti e impianti di vario genere;

B. occupazioni di sottosuolo più comuni:

occupazioni con cavodotti interrati, condotte, tubazioni, pozzi, pozzetti, cabine di deviazione e allacci in genere,
cunicoli sotterranei;
occupazioni con cisterne e serbatoi;

Art. 20 bis OCCUPAZIONI TEMPORANEE RICORRENTI

1. Occupazioni di suolo

A. occupazioni di suolo più comuni:

Occupazione con ombrelloni tavoli e sedie, attrezzatura per la somministrazione all'aperto.

Fioriere e simili

2. Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

A. occupazioni di soprassuolo più comuni:

occupazioni con tende parasole;
occupazioni con insegne e mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica;

Art. 21 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. occupazioni di suolo

A. occupazioni di suolo più comuni:

occupazioni per esposizione di merce all'esterno dei negozi;
occupazioni con deposito di merci di qualunque genere;
occupazioni con banchi, banchetti di vendita e simili;
operatori commerciali su area pubblica;
occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali per lavori edili e simili;
occupazioni per effettuare scavi e reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti e attrezzature;
occupazioni per spettacoli viaggianti, circensi, e mestieri girovaghi o artistici,
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive;
occupazioni con ombrelloni, tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
fioriere e simili;
occupazioni con mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;
occupazioni con banchetti per raccolta firme, distribuzione di materiale;

2. occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

A. occupazioni di soprassuolo più comuni:

occupazioni con tende parasole;
occupazioni con insegne e mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica;

B. occupazioni di sottosuolo più comuni:

occupazioni con cavodotti interrati, condotte, tubazioni, pozzi, pozzetti a carattere provvisorio;

Art. 21 bis Commercio in sede fissa

1. E' consentita la concessione per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di tavoli, piani di appoggio, sedute ed altri arredi di conforto per l'utenza, che usufruisce dei servizi degli esercenti del settore alimentare nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico-sanitaria.

2. Gli esercizi non abilitati alla somministrazione non possono occupare l'area con tavoli o altre superfici di appoggio e sono comunque tenuti a permettere l'uso delle attrezzature alla collettività anche fuori dall'orario di apertura.

3. Fuori dalle fattispecie di cui al comma 1 e 2 e dalle altre tipologie ammesse dal presente regolamento è fatto divieto a privati di occupare il suolo pubblico con fioriere, dissuasori od altri elementi di arredo o comunque accessori. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare tali occupazioni qualora risultino in attuazione di programmi coordinati di riqualificazione urbana approvati dall'Amministrazione stessa.

Art. 22 - Commercio itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, in cui è ammessa la vendita in tale forma, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 23 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed atro, il Comune si riserva il diritto di affissione e di pubblicità

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo 1 – Principi generali

Art. 24 - Istituzione del canone.

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa avvalendosi della facoltà di cui all'art 3, comma 149, lettera h, della Legge n. 662, del 23.12.1996, e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. n.446, del 15.12.1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art.1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 25 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di più contitolari della concessione/autorizzazione o più occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, secondo i principi generali della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.

Art. 26 - Modalità di calcolo.

1. *Determinazione della tariffa specifica:* moltiplicando una tariffa base per i coefficienti specifici di ogni occupazione si ottiene una tariffa specifica per tipologia.

2. *Graduazione della tariffa specifica:* la tariffa specifica è graduata a seconda dell'importanza dell'area in cui insiste l'occupazione.

3. *Determinazione del canone*: il canone si ottiene dal prodotto della tariffa specifica graduata per lo sviluppo dell'occupazione, per la durata dell'occupazione.

4. Per le occupazioni permanenti il canone si calcola per anno ed è indivisibile, mentre per le occupazioni temporanee ricorrenti e le temporanee il canone si applica in relazione alla durata dell'occupazione.

Nel caso di occupazioni che si realizzano per alcune ore del giorno il canone è calcolato sulla base della tariffa oraria (tariffa giornaliera /24).

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni culturali, politiche, religiose e sportive il relativo canone non è frazionabile e si calcola a giorno.

Art. 27 - Tariffa base

1. Tariffa base per le occupazioni permanenti: € 22,21(annua X mq)
2. Tariffa base per le occupazioni temporanee ricorrente € 1,85 (mensile X mq)
3. Tariffa base per le occupazioni temporanee: € 0,21 (giornalieraX mq)

Le tariffe vengono aggiornate annualmente con l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Coefficienti per la determinazione della tariffa specifica

1. Coefficiente A - tipologia dell'occupazione

- occupazione di suolo con mera disponibilità dell'area..... 0,6
- occupazione di suolo con manufatti, impianti o arredo in genere.....1,0
- occupazione di soprassuolo..... 0,6
- occupazioni di sottosuolo.....0,5

2. Coefficiente B - sacrificio imposto alla collettività

Con questo coefficiente si tiene conto del sacrificio imposto alla collettività in relazione alla sottrazione della disponibilità dell'area e alle modalità con cui si realizza l'occupazione 0,8 - 1,5

3. Coefficiente C - valore economico dell'occupazione

Con questo coefficiente si tiene dell'economicità dell'occupazione 0,8 - 2,5

4. Coefficiente D - particolarità

Con questo coefficiente si tiene conto di elementi particolari dell'occupazione

- elementi positivi: finalità sociali, di svago e necessità dell'occupazione 0,1 - 0,8

Art. 29 - Suddivisione del territorio comunale e graduazione della tariffa specifica

1. Il territorio comunale è suddiviso in n.3 categorie (come specificato nell'allegato A al presente regolamento), sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come già determinato e approvato dalla Commissione Edilizia per le stesse finalità connesse all'applicazione della TOSAP di cui al titolo II, del D.Lgs. n. 507, del 15.11.1993.

2. Graduazione della tariffa specifica

1° categoria 100% della tariffa specifica;

2° categoria 70% della tariffa specifica;

3° categoria 50% della tariffa specifica.

Art. 30 - Criteri di determinazione dello sviluppo dell'occupazione

1. Lo sviluppo delle occupazioni di suolo è determinato in base alla superficie in metri quadri (mq) o metri lineari (ml) con arrotondamento all'unità superiore;

2. Lo sviluppo delle occupazioni di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture e simili, è determinato in base alla lunghezza in metri lineari (ml) delle strade, o porzioni di strada, effettivamente occupate, comprese le strade gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. per le occupazioni di cui al comma precedente con tende, manufatti, pozzetti, camerette di manutenzione e simili, lo sviluppo assoggettabile al canone è quello risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene;

4. per le cisterne e i serbatoi lo sviluppo si determina in metri cubi (mc);

5. le occupazioni superiori ai mille metri quadri (1.000 mq), sia temporanee che permanenti, sono calcolate per la parte eccedente in ragione del cinque per cento (5%).

Art. 31 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazione realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici o di attività strumentali ai servizi medesimi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente come segue:

a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni :

- oltre a 20.000 abitanti, € 0,65 per utenza;

2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

3. Gli importi di cui al comma n.1) lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4 . Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.

Art. 32 - Versamento del canone.

Occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti e per le temporanee ricorrenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione. Negli anni successivi l'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero, qualora venga prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e/o per la deliberazione delle tariffe ed aliquote d'imposta, entro trenta giorni (30 gg.) dall'approvazione del bilancio. Su richiesta del concessionario, per canoni superiori ad € 516,46, il pagamento può essere rateizzato in due rate semestrali di eguale entità, aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio e 31 luglio. Salvo diversa disposizione del comune.

Occupazioni temporanee.

2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato al momento del rilascio dell'atto amministrativo di autorizzazione, in unica soluzione anticipata e per tutto il periodo dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a sei (6) mesi, su richiesta del concessionario e per canoni superiori ad € 516,46, il pagamento può essere rateizzato con ratei trimestrali.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

4. Il canone per le occupazioni permanenti e per le temporanee ricorrenti è dovuto annualmente in carenza di denuncia di modifica dell'occupazione da parte del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la iscrizione del debito nella successiva annualità.

5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario, salvo variazioni essenziali, è comunque tenuto a presentare comunicazione di subingresso nel termine di 60gg dall'atto che conferisce il diritto al subingresso. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

6. . Il versamento del canone deve essere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Colle di Val d'Elsa, rilasciato dall'ufficio entrate. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato ai 50 cent. Superiori.

7 Per occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata inferiore o uguale ai 4 giorni, il versamento del canone deve essere effettuato brevi manu al funzionario incaricato di Polizia Municipale ed il rilascio della relativa ricevuta ha valore di titolo abilitativo ai fini dell'occupazione.

Art. 33 - Riduzioni.

1 Occupazioni temporanee – Si prevede l'applicazione di una riduzione del canone del 50% a favore di soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico temporaneo con ponteggi edili per rifacimento facciate di unità immobiliari poste all'interno del Centro Commerciale Naturale. Per la delimitazione del Centro Commerciale Naturale vedi Deliberazioni della G.C. n. 255 del 30/11/2004 e n. 128 del 14/06/2005 e successive modifiche e integrazioni. Per l'applicazione di tale riduzione il titolare della concessione dovrà presentare idonea richiesta al Servizio Bilancio Entrata del comune e ricevere successiva approvazione.

2. Occupazioni Permanenti e temporanee ricorrenti – Si prevede l'applicazione di una riduzione del canone del 30% a favore di soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico, nel caso in cui gli stessi, nello svolgimento della loro attività commerciale e/o imprenditoriale, vengono a subire disagi a causa di lavori di vario genere, eseguiti sull'intero territorio comunale, commissionati dall'Amministrazione Comunale per una durata superiore a gg. 60. Per l'applicazione di tale riduzione il titolare dell'attività dovrà presentare idonea richiesta all'Amministrazione Comunale e dovrà ricevere successiva approvazione dal servizio competente.

Art. 34 - Concessioni gratuite.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate dalle riconosciute ONLUS (Legge n.460, del 04.12.1997), ancorché effettuate da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al

raggiungimento dei propri scopi sociali. Sono consentite occupazioni per non più di due occasioni all'anno e di durata non superiore a due giorni consecutivi.

- c) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a ventiquattro ore e purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;
- d) commercio itinerante così come descritto dall'art.22 del presente regolamento;
- e) occupazioni di suolo e sovrastanti il suolo pubblico con vasi fiore festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- f) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore ad 8 ore;
- g) occupazioni con fiori e piante ornamentali, con sporgenza non superiore a 50 cm., faretti, lampade, telecamere e tende all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori ad un mq o ml, ad esclusione di quelle effettuate con distributori automatici e simili,
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- p) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- q) abrogato;
- r) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) occupazioni di aree cimiteriali;
- t) occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e ombrelloni su spazi al suolo già occupati e su cui viene pagato il canone;
- u) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- v) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, impianti pubblicitari, etc.).
- z) occupazioni del sottosuolo con cisterne, pozzetti e allacciamenti effettuati per uso civile;
- aa) occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto di Giunta.

Art. 35 - Controllo, recupero e riscossione coattiva.

1. In caso di occupazione abusiva si applica una penale del 100% del canone dovuto, con un minimo di € 51,66, anche per le occupazioni escluse dal canone. E' ammesso l'abbattimento della penale ad un ottavo in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dall'inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone poi comunicazione all'interessato con le modalità e i termini descritti.

2. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle penali sopra previste, le sanzioni pecuniarie accessorie stabilite dall'art.20, commi 4 e 5 del D.L.gs 30 aprile 1992, n.285. Per le occupazioni abusive di suolo pubblico non comprese nelle aree soggette all'applicazione del suddetto D.L.gs 285/92 si applica una sanzione pecuniaria corrispondente agli importi fissati dal medesimo art. 20 c.d.s. In questi casi trova applicazione la Legge 689/81 con riferimento alla procedura amministrativa.

L'occupazione continuata nonostante la decadenza o la sospensione della concessione o autorizzazione sono equiparate alle occupazioni abusive.

Fuori dalle ipotesi precedenti, il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni indicate nel presente regolamento comporta, oltre alla revoca o modificazione della concessione,

l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del d.lgs 267/2000 consistente nel pagamento di una somma graduata, a seconda della entità della violazione, da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro.

3. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

4. Per l'omesso, il parziale e il tardivo versamento si applica una penale del 30% sull'importo del canone dovuto. Entro un mese dalla scadenza, della concessione o autorizzazione, il concessionario può versare spontaneamente il canone, o la parte mancante di questo, con la penale ridotta ad un ottavo.

5. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento, tramite specifica richiesta ad adempiere entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica, che può avvenire anche a mezzo posta (raccomandata a/r).

6. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a occupazioni abusive, rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

7. L'ufficio, trascorso inutilmente il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica all'interessato della richiesta ad adempiere, provvederà alla riscossione coattiva del canone tramite ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639.

Art. 36 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita domanda scritta rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre (3) anni dalla data del pagamento del canone, o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 37 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione del presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate penali nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 38 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
2. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovate sempreché non risultino in contrasto con le norme da questo introdotte.

Art. 39 Norme transitorie

1. Solo per il primo anno la cessazione di occupazione permanente di suolo pubblico puo' essere presentata entro gg. 15 dal termine di approvazione del bilancio di previsione. La cessazione puo' valere come trasformazione della tipologia di occupazione da permanente a temporanea ricorrente.

Art. 40 - Vigenza del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007

ALLEGATO A - Suddivisione del territorio comunale in categorie

- **I categoria:** Via Gracco del Secco, P.zza Bajos, Porta Vecchia, XX Settembre, F Campana, P.zza S. Caterina, Castello, P.zza Duomo, Masson, Botroni, P.zza Arnolfo, Mazzini e P.zza Scala, Cennini, Spugna, Usimbardi, Roma, Oberdan, Fossi, Pieve in Piano, Martiri della Libertà, Don Minzoni, XXV Aprile, Diaz, P.zza S. Agostino, Garibaldi.

- **II categoria:** tutte le vie, piazze e frazioni del centro urbano di Colle alta e Colle Bassa che non sono indicate nella 1° categoria, nonché le zone dell'Abbadia, dell'Agrestone, di Campolungo e le frazioni di Gracciano, delle Grazie e Campiglia.

- **III categoria:** zona di Querciolaia, S. Marziale, Borgatello, Quartaia e le tutte le altre non espressamente menzionate nelle precedenti categorie.